



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0045298 P-4.17.1.7.5
del 07/10/2013



All'Università degli studi dell'Insubria
Responsabile settore amministrazione e
sviluppo del personale
Varese

E, p.c.:
All'ARAN
presidenza@aranagenzia.it

Oggetto: art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001 – art. 1, comma 339, della l. n. 228 del 2012 – fruizione ad ore del congedo parentale.

Si fa riferimento alla mail del 26 agosto 2013, con la quale si chiedono chiarimenti in merito all'argomento indicato in oggetto, per rappresentare quanto segue.

Il comma 1 *bis* dell'art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, aggiunto dall'art. 1, comma 339 lett. a), della l. n. 228 del 2012, ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale di cui al citato art. 32 su base oraria; lo stesso articolo demanda alla contrattazione collettiva di settore le modalità per l'applicazione e la fruizione di tale congedo.

Ad oggi, per quanto riguarda il settore del lavoro pubblico, i contratti non hanno ancora provveduto al recepimento di tale norma e pertanto, ad avviso dello scrivente, per l'applicazione della disposizione in questione l'Amministrazione dovrà attendere il recepimento attraverso il contratto collettivo di comparto o la contrattazione quadro.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Antonio Nadda

INPS - Messaggio 28 gennaio 2013, n. 1636

Articolo unico, comma 339, legge 24 dicembre 2012 n. 228 - fruizione su base oraria del congedo parentale

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto all'articolo unico, comma 339, la possibilità di fruire il congedo parentale anche su base oraria, recependo le modifiche disposte dal Decreto Legge 11 dicembre 2012, n.216 "Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea".

Le condizioni, i criteri e le modalità per questa fruizione oraria devono essere comunque previsti dalla contrattazione collettiva.

Infatti il citato articolo unico comma 339, modifica l'articolo 3 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che: "La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa...."

A seguito delle richieste di chiarimento proposte da numerosi sedi, in attesa che la contrattazione collettiva definisca le modalità ed i criteri richiesti dalla legge, non è possibile riconoscere eventuali richieste di fruizione del congedo parentale su base oraria. Si fa riserva di ulteriori disposizioni al verificarsi delle condizioni richieste per la concessione della prestazione.

Roma, 22 luglio 2013



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

A CGIL

CISL

UIL

Prot. 37/0013271

Oggetto: interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – fruizione del congedo parentale su base oraria (art. 1, comma 339, L. n. 228/2012).

CGIL, CISL e UIL hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità che la contrattazione collettiva di settore di secondo livello intervenga nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell'art. 1, comma 339, della L. n. 228/2012.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si fa presente che – a differenza di quanto avviene in altre discipline che regolamentano il rapporto di lavoro e, in particolare, a differenza del D.Lgs. n. 66/2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, in cui il Legislatore richiede il livello “nazionale” della contrattazione (*cfr.* artt. 17 e 18, comma 2) – il D.Lgs. n. 151/2001, all'art. 32, fa semplicemente riferimento alla contrattazione “di settore”.

Nello stesso D.Lgs. n. 151/2001, il “settore” è, peraltro, in più occasioni utilizzato, da un lato, per distinguere l'applicabilità degli istituti relativi ai riposi, permessi e congedi per ciò che attiene al settore pubblico e privato; dall'altro per individuare l'ambito di appartenenza dell'impresa ad un determinato “settore produttivo”: si pensi, a titolo esemplificativo, all'art. 78, comma 2 (pubblici servizi di trasporto e settore elettrico), all'art. 79, comma 1, lett. a) (settore dell'industria, del credito, delle assicurazioni, dell'artigianato, marittimi, spettacolo).

Premesso quanto sopra, stante l'assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti

collettivi abilitati a disciplinare *“le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa”* possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.

Ciò vale, evidentemente, anche in relazione a quanto specificamente previsto dal capoverso del comma 1 bis, che assegna alla *“disciplina collettiva”* il compito di tenere conto delle *“peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali”* per le modalità di fruizione e di differimento del congedo *“per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”*.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP

GDN